

**REGOLAMENTO PER IL
GARANTE DEI DIRITTI DELLE PERSONE
PRIVATE DELLA LIBERTÀ PERSONALE DELLA
PROVINCIA DI COSENZA**

Approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. ___ del _____

INDICE

ART. 1. ISTITUZIONE DEL GARANTE DEI DIRITTI DELLE PERSONE PRIVATE DELLA LIBERTÀ PERSONALE	3
ART. 2 - COMPITI DEL GARANTE	3
ART. 3 - REQUISITI, DURATA, INCOMPATIBILITÀ E IPOTESI DI DECADENZA.....	4
ART. 4 - PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE	5
ART. 5 - NOMINA E REVOCA.....	5
ART. 6 - OBBLIGHI DI RELAZIONE	6
ART. 7 - RISORSE PER IL FUNZIONAMENTO.....	6

ART. 1 - ISTITUZIONE DEL GARANTE DEI DIRITTI DELLE PERSONE PRIVATE DELLA LIBERTÀ PERSONALE

1. Nell'ambito della Provincia di Cosenza è istituito il Garante dei diritti delle persone private della libertà personale, di seguito denominato "Garante".
2. L'Ufficio del Garante dei Diritti delle persone private della libertà personale ha sede presso la sede istituzionale della Provincia di Cosenza, in Cosenza, Piazza XV Marzo.
3. Il presente Regolamento disciplina l'esercizio delle funzioni del Garante, i requisiti e le modalità per l'elezione dello stesso, nonché i profili operativi inerenti alla sua attività.

ART. 2 - COMPITI DEL GARANTE

1. Il Garante, in un ambito di riconosciuta autonomia rispetto agli Organi ed alle strutture amministrative dell'Ente, definisce e propone interventi ed azioni finalizzate a promuovere la reale garanzia dei diritti fondamentali delle persone sottoposte a detenzione ovvero a misure limitative nella libertà personale.
2. In tale ambito il garante espleta interventi e funzioni che vengono in via generale indicati qui di seguito:
 - a) coopera con le Istituzioni Penitenziarie per la piena realizzazione della finalità rieducativa della pena prevista dall'art. 27 comma 3 della Costituzione;
 - b) coopera con tutte le istituzioni interessate e ad esse può segnalare criticità nella tutela dei diritti, così come formulare proposte di intervento. Nell'esercizio di tali funzioni, il Garante può visitare gli Istituti Penitenziari senza necessità di autorizzazione, a norma degli artt. 18 e 67 della legge 354/1975 e successive modificazioni;
 - c) promuove iniziative di sensibilizzazione pubblica sul tema dei diritti umani delle persone private della libertà personale e della umanizzazione della pena detentiva;
 - d) assume ogni iniziativa volta a verificare che alle persone sottoposte a detenzione ovvero a misure limitative nella libertà personale siano erogate le prestazioni inerenti al diritto alla salute, al miglioramento della qualità della vita, all'istruzione e alla formazione professionale e ogni altra prestazione finalizzata al recupero, alla reintegrazione sociale e all'inserimento nel mondo del lavoro;
 - e) segnala agli organi competenti eventuali fattori di rischio o di danno per le persone private della libertà personale dei quali venga a conoscenza, su indicazione dei soggetti interessati o di associazioni e organizzazioni;
 - f) si attiva nei confronti dell'amministrazione interessata, affinché questa assuma le necessarie iniziative volte ad assicurare le prestazioni di cui alla precedente lettera d);
 - g) rispetto a possibili segnalazioni che giungano alla sua attenzione e che riguardino violazioni di

diritti, garanzie e prerogative delle persone private della libertà personale, il Garante si rivolge alle autorità competenti per avere eventuali ulteriori informazioni; segnala il mancato o inadeguato rispetto di tali diritti e conduce un'opera di assidua informazione e di costante comunicazione alle autorità stesse, relativamente alle condizioni dei luoghi di reclusione, con particolare attenzione all'esercizio di diritti riconosciuti ma non adeguatamente tutelati e al rispetto di garanzie la cui applicazione risulti sospesa, contrastata o ritardata nei fatti.

h) promuove l'esercizio dei diritti e delle opportunità di partecipazione alla vita civile e di fruizione dei servizi da parte delle persone private della libertà personale, con particolare riferimento ai diritti fondamentali, alla casa, al lavoro, alla formazione, alla cultura, all'assistenza, alla tutela della salute, allo sport.

ART. 3 - REQUISITI, DURATA, INCOMPATIBILITÀ E IPOTESI DI DECADENZA

1. Possono presentare la propria candidatura a Garante tutti coloro che, tenuto conto della specificità e dei compiti assegnati, risultino avere una comprovata esperienza e/o formazione culturale nel campo della tutela dei diritti delle persone, delle scienze giuridiche e sociali, delle attività sociali presso gli Istituti di prevenzione e pena e/o l'Ufficio per l'Esecuzione Penale Esterna ed una conoscenza della realtà carceraria locale, offrendo la massima garanzia di probità, indipendenza, obiettività, competenza e capacità di esercitare efficacemente le proprie funzioni.
2. Il Garante è un organo monocratico.
3. Il Garante resta in carica per cinque anni e il suo mandato è prorogato fino all'elezione del successore. Le procedure per l'elezione devono iniziare entro 90 giorni dalla scadenza del mandato. L'incarico è rinnovabile per una sola volta.
4. Si applicano alla carica di Garante le cause ostative alla candidatura alle elezioni provinciali di cui all'art. 10 del d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235, secondo quanto disposto dal comma 2, lett. a del medesimo articolo.
5. Sono inoltre cause di ineleggibilità alla carica di Garante:
 - a) L'esercizio attivo nella provincia di Cosenza di funzioni nei settori della giustizia penale, dell'amministrazione penitenziaria e della sicurezza pubblica;
 - b) La posizione di membro del Parlamento, Ministro, Consigliere ed Assessore Regionale o Amministratore locale Provinciale o dei Comuni sede di Carcere;
 - c) L'esercizio della professione forense.
6. La violazione di quanto disposto dal presente articolo costituisce grave infrazione ed è causa di revoca immediata dalla carica di Garante.
7. Qualora nel corso del suo mandato, il Garante venga a trovarsi in una condizione di

incompatibilità o ineleggibilità sopravvenuta, rilevata anche da qualunque cittadino, il Consiglio Provinciale provvede a contestare detta condizione, assicurando il contraddittorio e l'adeguato tempo per l'eventuale rimozione, se possibile. Qualora la causa non sia rimovibile o rimossa nei tempi richiesti, il Consiglio Provinciale pronuncia la decadenza del Garante dalla carica.

ART. 4 - PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

1. La Provincia di Cosenza provvede, con i più opportuni strumenti, a pubblicizzare, nel modo più ampio possibile, la facoltà di presentare candidature per l'elezione a Garante, stabilendo un termine per la presentazione di esse non inferiore a 30 giorni, decorrente dalla pubblicazione all'albo pretorio dell'Ente di un apposito avviso, a cura del Settore Affari generali, sottoscritto dal Presidente della Provincia.
2. Le candidature devono essere presentate corredate dalla seguente documentazione sottoscritta dal candidato:
 - a) dettagliato e documentato curriculum del candidato;
 - b) dichiarazione resa in forma di autocertificazione attestante l'inesistenza delle specifiche cause ostative alla carica di Garante previste all'art. 3;
3. Il Segretario Generale della Provincia di Cosenza, con il supporto del Settore Affari generali, verifica la regolarità delle proposte di candidatura ai sensi del presente regolamento. Successivamente, il Presidente della Provincia mette a disposizione dei Consiglieri provinciali l'elenco delle candidature pervenute, unitamente ai relativi curricula, e provvede alla convocazione del Consiglio per procedere all'elezione.

ART. 5 - NOMINA E REVOCA

1. Il Consiglio Provinciale, tenuto conto dei requisiti di cui all'art. 3, elegge il Garante a scrutinio segreto, con la maggioranza di due terzi dei votanti. Nel caso in cui per due votazioni consecutive nessun candidato ottenga tale quorum, risulterà eletto colui che, nelle votazioni successive, avrà ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità è eletto il più anziano di età.
2. Il Garante può essere revocato dal Consiglio Provinciale con deliberazione adottata con il voto favorevole della maggioranza dei due terzi dei votanti, per gravi motivi connessi all'esercizio delle sue funzioni, gravi inosservanze dei doveri discendenti dal proprio ufficio o per gravi o ripetute violazioni di legge.
3. Tale proposta di revoca, scritta e motivata, deve essere presentata da almeno 1/3 dei componenti del Consiglio Provinciale e deve essere notificata al Garante.

4. Il Garante può presentare, nei successivi dieci giorni, le proprie controdeduzioni che sono portate a conoscenza di tutti i componenti del Consiglio Provinciale.
5. Il Consiglio Provinciale delibera sulla proposta di revoca tenuto conto delle controdeduzioni dell'interessato. Se la proposta di revoca è approvata il Garante cessa immediatamente dall'incarico.

ART. 6 - OBBLIGHI DI RELAZIONE

1. Il Garante riferisce con una relazione scritta, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, da inviare al Presidente della Provincia, al Consiglio Provinciale ed alle Direzioni dei carceri, sulle attività svolte, sulle iniziative assunte, sui problemi insorti.
2. Nella relazione dovranno essere indicati il tipo e la natura degli interventi messi in atto, gli esiti degli stessi, le risposte dei responsabili delle strutture interessate, le proposte utili a migliorare le condizioni di detenzione. Di tale relazione la Provincia di Cosenza si impegna a darne massima pubblicità con tutti gli strumenti di comunicazione a disposizione.
3. Su richiesta scritta del Presidente della Provincia o della maggioranza assoluta dei consiglieri provinciali, il Garante può essere chiamato a riferire in merito a specifici argomenti che ineriscano al suo ruolo e ai suoi compiti.

ART. 7 - RISORSE PER IL FUNZIONAMENTO

1. Per lo svolgimento della sua attività, la Provincia di Cosenza, a cura del Settore Affari generali, metterà a disposizione del Garante un idoneo spazio presso la propria sede, nonché un supporto organizzativo adeguato, nei limiti delle disponibilità di risorse umane e strumentali.
2. La carica di Garante dei diritti delle persone private della libertà personale è gratuita.
3. Al Garante possono essere corrisposte le sole risorse economiche necessarie all'espletamento del mandato, in forma di rimborso spese, nei limiti previsti dal Bilancio di previsione dell'Ente.